

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 10/2025

Perugia, 05 marzo 2025

Oggetto: Bonus pubblicità 2025

Fino al 31 marzo 2025 si è aperta la finestra temporale per inviare, all'Agenzia Entrate, la comunicazione che consente l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari (c.d. *bonus pubblicità*) già realizzati (nei mesi di gennaio-marzo 2025) o ancora da realizzare (da aprile fino a dicembre) nel 2025.

Oggetto	Descrizione
Soggetti ammessi	- qualsiasi impresa (individuali o societarie) o ente commerciale - professionisti - enti non commerciali (anche privi di attività commerciale)
Investimenti ammessi	Risulta ammessa al credito d'imposta la sola spesa: ☐ per l'acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali ☐ effettuato su giornali (quotidiani o periodici) , pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta: presso il competente Tribunale (art. 5 della L. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati, in ogni caso della figura del "direttore responsabile" N.B.: non rileva la diffusione del giornale (che può essere nazionale o locale).
Investimenti esclusi	Sono espressamente escluse nel calcolo del credito d'imposta: - i costi di intermediazione (es: fattura dell'agenzia pubblicitaria) - qualsiasi spesa accessoria (ancorché "funzionale o connessa" all'acquisto dello spazio pubblicitario). - acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi: acquisto di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e/o acquisto di messaggeria vocale/chat-line con servizi a sovrapprezzo (es: numeri 899, ecc.)
Sostenimento spesa	L'effettivo sostenimento delle spese è oggetto di attestazione rilasciata, alternativamente: - da soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (35, co. 1, lett. a), e b), D.lgs. 241/97) - da un revisore legale dei conti.
Cumulabilità	Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o UE (salvo che le "altre" agevolazioni prevedano espressamente la cumulabilità con il "bonus pubblicità").

Imputazione spese	- le spese si considerano sostenute secondo il criterio di competenza fiscale (art. 109 Tuir) - per imprese in contabilità semplificata/professionisti il bonus spetta in ragione della "ultimazione della prestazione" pubblicitaria (non rileva il pagamento) - nel caso di pubblicità continuativa a cavallo d'anno, va operato il prorata temporis.
--------------------------	---

CREDITO D'IMPOSTA PER IL 2025

L'importo del bonus pubblicità 2025 equivale:

- al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari rispetto al 2024
- nel rispetto dell'incremento minimo: l'ammontare complessivo delle spese pubblicitarie 2025 deve superare almeno dell'1% il valore degli investimenti analoghi sostenuti nel 2024.

Secondo quanto chiarito in passato dalle FAQ del DIE, il requisito non risulta soddisfatto: non solo nel caso di investimenti 2025 inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2024 ma anche laddove nel 2024 il contribuente non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario o abbia iniziato l'attività in tale anno.

DOMANDA

Per la fruizione del credito la procedura prevede la necessità di presentare una doppia istanza:

Oggetto	Descrizione	Finestre di presentazione
Comunicazione per l'accesso al bonus (cd. " prenotazione ")	Dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato	Dal 01/03/2025 al 31/03/2025
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati (" ex post ")	Attestazione che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.	Dal 09/01/2026 al 09/02/2026

La domanda va presentata compilando online il Modello di cui al Provv. 31/07/2018 del DIE, tramite l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate: "Servizi – Agevolazioni"

Solo a chiusura della finestra temporale di presentazione della "prenotazione" (cioè dopo il 31/03/2025) il Dipartimento per l'informazione e l'editore pubblica un primo elenco degli ammessi al credito dell'imposta in via temporanea, indicando il credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dopo il termine per la presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati" (cioè, dopo il 9/02/2026 per il bonus pubblicità 2025), lo stesso DIE:

- pubblica l'elenco definitivo dei soggetti ammessi
- con l'importo del credito di imposta utilizzabile (importo indicato nella comunicazione "ex post" eventualmente ridotto della percentuale calcolata come sopra indicato).

Il credito di imposta è utilizzabile **unicamente in compensazione**, ex art. 17, Dlgs 241/97:

- con mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (codice tributo "**6900**")
- a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi contenente **l'importo effettivo** (non quello teorico).

Cordiali saluti